



Consiglio regionale della Calabria
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Prot. n. 898 del 28.10.2016

Decreto nr. 1/2016

IL GARANTE

VISTA la legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, recante l'Istituzione del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del 17 giugno 2011 n. 264 recante 'Approvazione proposta regolamento di attuazione della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 concernente "Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza" con il relativo allegato 'Proposta di regolamento organizzativo di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, nr. 28 concernente "Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza";

VISTA l'autorizzazione all'utilizzo del logo del Consiglio regionale della Calabria con l'integrazione del testo "Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza" rilasciata in data 02.09.2016 dall'Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale della Calabria (prot. nr. 33202), acquisita agli atti in pari data con prot. n. 430;

RITENUTO opportuno assicurare il riconoscimento del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ad iniziative meritevoli di attenzione e sostegno, attinenti ai fini istituzionali dello stesso, predeterminando criteri e modalità per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo a favore di soggetti terzi, pubblici o privati;

DECRETA

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di approvare il disciplinare per la concessione del patrocinio e per l'autorizzazione all'utilizzo del logo nel testo di seguito allegato e che si compone di n. 10 articoli;
- 3) di pubblicare il disciplinare adottato sul sito web istituzionale del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nell'apposita sezione, ai sensi del decreto legislativo nr. 33/2013.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELLA REGIONE CALABRIA E PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

Articolo 1

(Disposizioni generali e ambito di applicazione)

1. Il presente disciplinare stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, di seguito denominato "Garante", a favore di soggetti terzi, pubblici o privati.

Articolo 2

(Definizione di patrocinio)

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta dal Garante ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, ricreative, sportive, artistiche e sociali, direttamente attinenti alla missione istituzionale del Garante.
2. Per iniziativa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per il Garante e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi esclusivamente ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
5. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non possono essere concessi per iniziative che abbiano fine di lucro.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari)

Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a favore di:

- istituzioni, enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale ovvero della loro notorietà e struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'iniziativa; - soggetti di chiara fama e prestigio.

Articolo 4

(Presentazione delle istanze)

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Garante, ovvero l'autorizzazione all'utilizzo del logo, i soggetti richiedenti devono presentare, anche via e-mail all'indirizzo garanteinfanzia@consrc.it oppure garanteinfanzia@pec.consrc.it, apposita istanza sottoscritta indirizzata al Garante almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata, salvo che la richiesta abbia ad oggetto iniziative già patrocinate precedentemente dal Garante e riproposte negli stessi termini dai medesimi soggetti promotori.
2. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Garante, mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'Ufficio del Garante e reperibile presso l'Ufficio e sul sito: www.garanteinfanzia@consrc.it.
3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente, può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, la richiesta di concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

Articolo 5

(Procedimento - Istruttoria e valutazione delle istanze)

1. L'Ufficio del Garante è incaricato di svolgere l'istruttoria e di valutare le istanze di patrocinio pervenute.
2. L'Ufficio, verificata la tempestività e la completezza documentale e richieste eventuali integrazioni o chiarimenti ritenuti necessari, valuta l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa con i fini istituzionali del Garante, tenendo conto altresì:
 - della rilevanza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi istituzionali e ai compiti del Garante;
 - del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
 - dell'interesse generale del Garante all'iniziativa.
3. A conclusione dell'istruttoria, il responsabile dell'istruttoria sottopone al Garante la propria proposta per l'approvazione.
4. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio del Garante, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Articolo 6

(Casi di esclusione)

Non possono beneficiare del patrocinio:

- a) le iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Garante,
- b) le iniziative promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da

ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamenti della propria struttura organizzativa;

- c) le iniziative che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- d) le iniziative che hanno come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati;
- e) le iniziative che direttamente o indirettamente siano lesive dell'immagine del Garante.

Articolo 7

(Concessione del patrocinio)

1. Il Garante adotta con proprio decreto il provvedimento di concessione del patrocinio, con il quale può essere contestualmente autorizzato l'utilizzo del logo del Garante, ove richiesto.
2. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio viene comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla sua adozione.
4. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.

Articolo 8

(Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Garante sono autorizzati formalmente al patrocinio e a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Garante.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate *"con il patrocinio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria"*.
3. Il logo istituzionale del Consiglio regionale della Calabria deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 in adeguata evidenza con l'integrazione del testo "Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza" e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti o organismi pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale indicato al comma 2, il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio del Garante per il relativo benessere.
5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmessa all'Ufficio del Garante per eventuali controlli.

Articolo 9

(Sanzioni)

1. Il Garante può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e richiamate nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della

dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini da parte del Garante per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di eventuali ulteriori responsabilità di ordine civile e penale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

Il presente disciplinare entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito internet del Garante.

Il Garante

Cav. Dott. Antonio Marziale